

Copia 7

REPERTORIO N. 54.421 RACCOLTA N. 8.310
CONVENZIONE CONNESSA AL PROGETTO UNITARIO RELATIVO ALL'AREA
DI INTERVENTO 3, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI
EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO
"20.000 ABITAZIONI IN AFFITTO".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno ventiquattro del mese di ottobre in Firenze, via Andrea del Castagno 3.

Davanti a me Dottor Massimo Palazzo, notaio in Pontassieve ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti d'accordo fra loro e con il mio consenso, rinunciato, si sono personalmente costituiti:

il "Comune di Firenze" Ente Pubblico Territoriale (di seguito denominato Comune), con sede in Firenze Piazza della Signoria n. 1 (Palazzo Vecchio), con codice fiscale partita I.V.A. 01371110484, in persona del Signor:

- Marcello Cocchi, nato a Firenze il 6 maggio 1956, nella sua qualità di dirigente servizio pianificazione e grandi progetti della Direzione Urbanistica, domiciliato per la carica presso la sede comunale, a questo atto legittimato nell'esercizio dei poteri riconosciutigli dall'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dall'art. 22 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

- [redacted], con sede in Firenze, via del Confine n.2/L, con il capitale di euro 520.000,00=, iscrizione registro imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA [redacted], in persona dell'Amministratore Delegato il signor:

- [redacted], nato a Asmara (Etiopia) il 25 dicembre 1947, imprenditore, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in forza dei poteri ad esso attribuiti dal verbale del Consiglio d'Amministrazione in data 3 settembre 2004, (di seguito denominata operatore).

Premesso:

- l'operatore ha la disponibilità, in forza di validi preliminari di compravendita registrati, di un compendio immobiliare ubicato in via Arnoldi, catastalmente identificato nel foglio di mappa 91 particella 702 porzione "A" e in via Soffiano, catastalmente identificato nel foglio di mappa 91 particella 60;

- con proprio decreto del 27 dicembre 2001, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto", finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato alle categorie sociali economicamente disagiate;

- con lo stesso decreto sono state individuate le risorse finanziarie per la realizzazione del programma sopra citato, disponendo che le Regioni formulassero anche mediante forme

concertate con gli Enti Locali appositi Piani Operativi Regionali (P.O.R.);

- ai fini di cui sopra, con deliberazione n. 440 del 12 maggio 2003 la Giunta Regionale ha approvato l'invito pubblico, riservato ai Comuni toscani, a presentare le proposte di intervento da inserire nel P.O.R. per l'ammissione ai contributi di cui al citato D.M. 27.12.2001, e con la stessa deliberazione ha demandato alla Conferenza permanente d'ambito L.O.D.E. (Livelli Ottimali di Esercizio) la localizzazione degli interventi, il loro dimensionamento e le priorità da seguire.

Premesso ancora:

- con deliberazione n.3 del 28 maggio 2003, integrata con deliberazione n. 4 del 4 giugno 2003, la Conferenza permanente ha approvato il programma di localizzazione degli interventi al quale il Comune partecipa con la attuale previsione di 368 alloggi da realizzare e poi concedere in locazione, e con deliberazione n. 552/432 del 17 giugno 2003 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di avviso pubblico per la selezione delle proposte relative al programma di edilizia residenziale "20.000 abitazioni in affitto";

- l'operatore, relativamente alle aree nella sua disponibilità come sopra individuate, ha presentato una proposta di intervento rubricata area di intervento 3 (via Arnoldi e via Soffiano), ritenuta meritevole di accoglimento con deliberazione della Giunta Comunale n. 711/524 del 5 agosto 2003;

- la proposta di intervento di cui al punto che precede è stata trasmessa alla Regione che verificata la sua conformità a quanto stabilito dal D.M. 27.12.2001 e dall'invito pubblico sopra citato la ha inserita nel P.O.R., poi approvato dal Consiglio Regionale con propria deliberazione n. 173 del 8 ottobre 2003.

Premesso infine:

- trattandosi di proposta di intervento in difformità dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), il Comune ha attivato il procedimento dell'Accordo di Pianificazione per la formazione della necessaria variante urbanistica;

- l'Accordo di Pianificazione è stato sottoscritto in via definitiva dai legali rappresentanti del Comune e della Provincia in data 16 settembre 2005 e per quanto di suo interesse è stato ratificato dal Consiglio Provinciale con propria deliberazione n. 137 del 6 ottobre 2005, immediatamente eseguibile;

- con deliberazione consiliare n. 88/712 del 26 settembre 2005, immediatamente eseguibile, il Comune ha ratificato l'Accordo suddetto ed ha contestualmente approvato la variante urbanistica di proprio interesse;

- di tutto quanto sopra è stata data notizia sul Bollettino

Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 12 ottobre 2005, momento a partire dal quale sono divenute efficaci le modifiche al P.T.C.P. e al P.R.G. come sopra ratificate e approvate;

- per effetto della variante al P.R.G., le aree nella disponibilità dell'operatore hanno ora la destinazione di seguito indicata:

area 3, via Arnoldi e via Soffiano:

- zona B sottozona B2.1 edificata di integrazione (articoli 28 e 31 delle N.T.A.) all'interno del perimetro di un Progetto Unitario Convenzionato (art. 11 delle N.T.A.);

- zona F sottozona F3 viabilità di progetto a raso (articoli 50 e 53 delle N.T.A.) all'interno del perimetro di un Progetto Unitario Convenzionato;

- zona G sottozona G2p con simbolo parcheggio (articoli 54 e 56 delle N.T.A.) all'interno del perimetro di un Progetto Unitario Convenzionato.

- l'operatore ha presentato gli elaborati costituenti il Progetto Unitario Convenzionato (di seguito denominato progetto unitario) relativo all'area di cui al punto che precede e gli stessi unitamente allo schema della correlata convenzione sono stati approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 628/788 del 11 ottobre 2005, immediatamente eseguibile.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione, come pure gli elaborati del progetto unitario afferente le aree di intervento 3 (via Arnoldi e via Soffiano), ancorchè ad essa non allegati e che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere.

2. Gli elaborati costituenti il progetto unitario di cui al punto che precede, sono quelli allegati alla deliberazione della Giunta Comunale n. 628/788 del 11 ottobre 2005, di approvazione del progetto stesso, e copia di quest'ultimo è depositata presso gli Uffici della Direzione Urbanistica.

ARTICOLO 2

1. La presente convenzione ha per oggetto i reciproci rapporti ed obblighi tra il Comune e l'operatore in ordine alla realizzazione del progetto unitario, individuato dagli elaborati di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 3

1. Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che il progetto unitario oggetto della presente convenzione prevede la realizzazione di una Superficie Utile Lorda residenziale complessiva pari a mq. 3.200, una parte della quale in quanto compresa nell'ambito del programma 20.000 abitazioni in affitto, e dunque ammessa al finanziamento pubblico viene vincolata alla locazione, temporanea e permanente, nella

misura minima di mq. 1.500.

ARTICOLO 4

1. Il Comune, con la stipula della presente convenzione, autorizza l'esecuzione del progetto unitario relativo all'area di intervento 3 (via Arnoldi e via Soffiano).

2. Relativamente agli interventi assistiti dal contributo pubblico, i lavori dovranno avere inizio entro il termine perentorio stabilito dalle vigenti disposizioni concernenti il programma sperimentale di edilizia residenziale denominato 20.000 abitazioni in affitto, e dunque entro il 13 novembre 2005 secondo quanto disposto dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1035 del 18 ottobre 2004, ovvero entro il diverso, maggiore termine che sarà eventualmente stabilito da successive disposizioni.

3. L'inizio dei lavori sarà verificato e attestato dal Comune, e l'inosservanza del termine sopra indicato comporterà la revoca automatica dei contributi erogati a favore dell'operatore in forza del citato D.M. 27.12.2001.

4. Relativamente agli interventi assistiti dal contributo pubblico, il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in 20 (venti) mesi a far data dall'effettivo inizio degli stessi. In caso di inosservanza del termine sopra indicato, ovvero in caso di sospensione dei lavori per documentate cause di forza maggiore, saranno applicate le disposizioni di cui al punto 1.5 dell'allegato E alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 387/1991.

5. Il Comune si impegna e si obbliga a rilasciare i permessi di costruire in tempo utile a consentire l'inizio dei lavori entro il termine indicato al precedente punto 2.

6. Relativamente agli interventi non assistiti da contributo pubblico, i lavori dovranno avere inizio entro un anno decorrente dal rilascio del permesso di costruire, e dovranno concludersi entro tre anni dall'inizio dei lavori, salvo motivata proroga da parte del Comune nei casi previsti dall'art. 77 della legge regionale n. 1 del 3.1.2005.

ARTICOLO 5

1. L'operatore garantisce al Comune di avere la disponibilità degli immobili oggetto del progetto unitario, ed assume per sé ed anche per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo tutti gli impegni ed obblighi che qui di seguito si precisano:

A) ad osservare gli impegni assunti con la presente convenzione, e a realizzare il progetto unitario relativo all'area di intervento 3 (via Arnoldi e via Soffiano) nel pieno rispetto della convenzione stessa e degli elaborati che ne sono parte integrante;

B) a cedere a titolo gratuito al Comune le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria a servizio del progetto unitario di cui al punto che precede, aree tutte meglio rappresentate nella planimetria allegata alla presente

convenzione sotto la lettera A), omissane la lettura per concorde dispensa avutane dai comparenti, che l'operatore garantisce saranno al momento della loro cessione al Comune libere da vincoli, pesi, ipoteche;

C) ad eseguire, o fare eseguire a propria cura e spese, e a scomputo dei corrispondenti oneri dovuti, le seguenti opere di urbanizzazione primaria per la loro successiva cessione al Comune:

- parcheggio pubblico, viabilità, sottoservizi e verde pubblico.

2. Le opere di urbanizzazione di cui al presente articolo sono quelle meglio indicate nelle tavole allegate alla deliberazione della Giunta Comunale n. 628/788 del 11 ottobre 2005, di approvazione del progetto unitario oggetto della presente convenzione, e le stesse dovranno essere completate contestualmente alla ultimazione degli interventi di edilizia residenziale facenti parte del programma 20.000 abitazioni in affitto;

3. L'operatore si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni che in ordine alla realizzazione del verde pubblico dovessero essere impartite dalla competente Direzione Ambiente.

4. Il permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo sarà rilasciata a titolo gratuito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 lettera b) della legge regionale n. 1 del 3.1.2005.

5. Fino al formale trasferimento nella proprietà del Comune delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo, restano a carico dell'operatore gli oneri di manutenzione e ogni responsabilità inerente alla realizzazione, uso e custodia delle opere stesse.

ARTICOLO 6

1. Viste le oggettive difficoltà derivanti dai ristretti tempi a disposizione e dato atto della rilevanza dell'inserimento per l'Amministrazione Comunale in funzione dei finanziamenti pubblici destinati a soddisfare una esigenza particolarmente sentita, le parti si danno reciprocamente atto che, pena la sospensione dei lavori entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione l'operatore consegnerà al rappresentante del Comune una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo di euro 211.851,25 (duecentoundicimilaottocentocinquantuno/25) corrispondente al costo presunto delle opere di urbanizzazione primaria (definito in euro 162.962,50 (centosessantaduemilanovecentosessantadue/50) quale risulta dal computo metrico estimativo di massima che si allega al presente atto sotto la lettera "B", omissane la lettura per concorde dispensa avutane dai comparenti, e dall'applicazione del prezzo ufficiale del Comune per le opere di urbanizzazione, maggiorato del 30%. L'operatore rinuncia fin

da ora a ogni eccezione al riguardo.

2. Il valore delle opere di urbanizzazione sarà comunque verificato dagli Uffici comunali competenti, e qualora in esito a tale verifica l'importo della fideiussione prestata si rivelasse insufficiente, l'operatore si obbliga ad integrare la fideiussione stessa entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, pena la sospensione dei lavori.

3. La fideiussione ha durata temporale non inferiore alla durata dei lavori, a far data e con efficacia dalla stipula della presente convenzione, e contiene una clausola di validità protratta fino ad intervenuto collaudo delle opere di urbanizzazione indicate al precedente articolo 5 e loro presa in consegna da parte degli Uffici comunali competenti, e potrà essere svincolata solo previa autorizzazione espressa da parte del Comune: resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 1669 del Codice Civile;

4. In caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi qui assunti il Comune, previa diffida e assegnazione di un termine per provvedere azionerà la fideiussione prestata e ove l'importo garantito non sia sufficiente a completare le opere, si riserva ogni azione di rivalsa per il pieno ristoro;

5. Le parti danno atto che nel contratto fideiussorio è stata inserita la specifica clausola che impegna il fideiussore a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio di cui all'art. 1944 del Codice Civile.

ARTICOLO 7

1. L'operatore si impegna e si obbliga a comunicare anche alla Direzione Ambiente l'avvenuta ultimazione dei lavori per la parte relativa al verde pubblico.

2. Gli oneri di manutenzione ordinaria nonché la sostituzione se necessaria delle essenze vegetali sono a carico dell'operatore per la durata di due cicli vegetativi, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

Per tale periodo l'operatore presterà fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo netto dell'intero onere di manutenzione e dell'intero prezzo delle essenze vegetali, secondo il capitolato in uso presso la Direzione Ambiente.

3. La fideiussione avrà durata fino allo scadere del periodo biennale di garanzia, e dovrà contenere una clausola di validità protratta fino ad avvenuta verifica da parte della Direzione Ambiente dell'avvenuto assolvimento degli oneri oggetto del presente articolo, e potrà essere svincolata solo previa autorizzazione espressa del Comune.

4. Le parti convengono fin da ora che nel predetto contratto fideiussorio debba essere inserita la specifica clausola che impegna il fideiussore a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio di cui all'art. 1944, comma 2, del Codice Civile.

ARTICOLO 8

1. Il Comune riconosce e dà atto che, in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 552/432 del 17.6.2003, il contributo di costruzione dovuto dall'operatore ai sensi dell'art. 119 della legge regionale n. 1 del 3.1.2005 è assistito limitatamente agli interventi edilizi ammessi al finanziamento pubblico dalle agevolazioni di seguito indicate:

- quanto agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, gli importi a tale titolo dovuti secondo le vigenti tabelle del Comune saranno abbattuti nella misura del 40%;
- quanto alla residua quota del 60% dovuta dall'operatore allo stesso titolo questa, ove non impegnata per la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dell'operatore stesso, verrà dilazionata in 5 (cinque) anni secondo modalità e tempi che saranno concordati con il Comune;
- quanto al contributo sul costo di costruzione, questo non è dovuto.

2. Quanto agli interventi edilizi ammessi al finanziamento pubblico, l'operatore verserà al Comune, nei tempi e con le modalità concordate, il contributo di costruzione nella misura del 60% dell'importo rispettivamente dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, con scomputo di quanto afferente alle corrispondenti opere realizzate direttamente dall'operatore e meglio individuate al precedente articolo 5. Quanto agli interventi edilizi non assistiti da finanziamento pubblico l'operatore allatto del rilascio del permesso di costruire verserà al Comune il contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 119 della legge regionale n. 1/2005 sopra richiamata, e più precisamente:

- a) l'importo relativo rispettivamente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, calcolato secondo le tabelle vigenti al rilascio della permesso di costruire, con scomputo di quanto afferente alle corrispondenti opere realizzate direttamente dall'operatore;
- b) la quota di contributo del costo di costruzione.

3. Ove l'importo degli oneri di urbanizzazione primaria risulti superiore al valore delle corrispondenti opere realizzate direttamente dall'operatore, questi provvederà a versare quanto dovuto a conguaglio nei tempi e con le modalità concordate con il Comune, ove inferiore l'operatore sarà comunque tenuto alla completa realizzazione delle opere stesse, senza onere alcuno per il Comune.

4. Il Comune riconosce e dà atto che, in forza della sopra richiamata deliberazione n. 552/432/2003, l'imposta comunale sugli immobili limitatamente agli interventi edilizi ammessi al finanziamento pubblico sarà rimborsata all'operatore nella misura del 40% per un periodo di 10 (dieci) anni.

ARTICOLO 9

1. Il collaudo delle opere di urbanizzazione sarà effettuato secondo le regole seguite nel collaudo dei lavori appaltati

dal Comune, tramite professionista nominato dal Comune stesso.

2. Le operazioni di collaudo dovranno essere ultimate entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio, ed assumerà carattere definitivo al momento della sua approvazione da parte degli organi competenti.

Nell'arco di tale periodo l'operatore è tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità delle opere.

Tutte le spese del collaudo, ivi compreso l'onorario del professionista, restano a carico dell'operatore.

3. Ultimate e positivamente collaudate le opere di urbanizzazione suddette queste unitamente alle aree sulle quali insistono saranno trasferite al Comune, che fin da ora accetta.

Il trasferimento delle aree e delle opere sarà perfezionato nei modi di legge entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di approvazione del certificato di collaudo, dinanzi a Notaio indicato dall'operatore che se ne assumerà gli oneri relativi.

4. Le operazioni di presa in consegna delle aree e delle opere da parte del Comune dovranno essere verbalizzate alla presenza dell'operatore, della Direzione Lavori e degli Uffici comunali competenti.

5. Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 12 maggio 2003 richiamata nelle premesse, sono altresì soggetti a collaudo gli interventi di edilizia residenziale

quando non vengano assolti tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione.

2. In caso di alienazione totale e/o parziale delle aree oggetto della presente convenzione, le garanzie già prestate dall'operatore non potranno essere estinte, ovvero ridotte, fino a quando l'avente causa non abbia a sua volta prestato idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a totale carico dell'operatore che se le assume, con richiesta di ogni beneficio fiscale previsto dalle norme vigenti.

4. Parimenti sono a carico dell'operatore tutte le spese e gli oneri notarili e tecnici per la cessione al Comune delle aree e delle opere in esecuzione della presente convenzione.

ARTICOLO 13

1. La presente convenzione sarà integralmente trascritta nei Registri Immobiliari a cura e spese dell'operatore, con rinuncia delle parti a ogni ipoteca legale e con esonero del Direttore del Territorio da ogni responsabilità.

2. Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione della presente convenzione è devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa vigente che regola la materia nonché ai contenuti del Piano Operativo Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.173 del 8 ottobre 2003, richiamata nelle premesse.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto da me letto ai comparenti e da essi approvato.

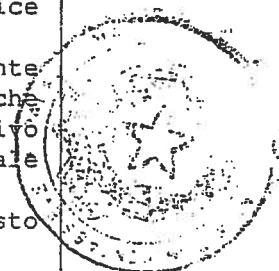
Dattiloscritto da persona fida, salvo quanto notasi di mia mano.

Consta di sei fogli, ne occupa pagine diciotto e fin qui della diciannovesima.

F.TO MARCELLO COCCHI

F.TO [REDACTED]

F.TO MASSIMO PALAZZO NOTAIO vi è il sigillo



6
REPERTORIO N. 60692

COMUNE DI FIRENZE

CONVENZIONE

PROGRAMMA SPERIMENTALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE

DENOMINATO "20.000 ABITAZIONI IN AFFITTO" -

REALIZZAZIONE ALLOGGI NEL COMUNE DI FIRENZE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque il giorno *venti cinque*

del mese di *ottobre*, _____

in Firenze e precisamente in una Sala del Palazzo

Comunale posto in Piazza della Signoria.

Avanti a me Avvocato Giampaolo Miniati Paoli Vice

Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato

a ricevere gli atti nei quali il Comune è parte, senza

la presenza dei testimoni cui le intervenute parti, me

consenziente vi hanno concordemente rinunciato si sono

presentati e personalmente costituiti:

- Dottor Giovanni Bonifazi, nato a Terni il 10 gennaio

1960, domiciliato per la carica presso la sede

dell'Ente, il quale mi dichiara di intervenire al

presente atto non in proprio ma in rappresentanza del

COMUNE DI FIRENZE, con sede in Firenze, Piazza della

Signoria, codice fiscale 01307110484, nella sua

qualità di Dirigente del Servizio Casa della Direzione

Comune di Firenze - Servizio Contratti e Affitti	
ATTO REGISTRATO IN FIRENZE	
AGI DELLE ENTRATE UFF. FIRENZE	
N. <i>10-1105</i>	al N. <i>60911A</i>
ESATTO € <i>168,00</i>	

Patrimonio, autorizzato alla stipula del presente atto
ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto del Comune di
Firenze e dell'articolo 22 del Regolamento per
l'attività contrattuale del medesimo Comune;

- Signor [REDACTED] nato ad Asmara (Etiopia) il
25 dicembre 1947, domiciliato per la carica ove
appresso, il quale mi dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio ma in rappresentanza
della società "[REDACTED]", con sede in Firenze,
Via del Confine N.C.2/L, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze
[REDACTED], nella sua qualità di Amministratore
delegato della società, autorizzato alla stipula del
presente atto in forza di verbale del Consiglio di
Amministrazione della società in data 3 settembre
2004, depositato agli atti d'ufficio.

Detti comparenti, della cui identità personale e veste
rappresentativa io Vice Segretario Generale sono
certo, con il presente atto

PREMETTONO CHE:

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con Decreto del 27 dicembre 2001 ha approvato il
"Programma sperimentale di edilizia residenziale
denominato 20.000 alloggi in affitto", finalizzato ad
avviare a soluzione le situazioni di disagio abitativo;

- con lo stesso decreto sopra citato sono state

individuate le risorse finanziarie da destinare sia

alla costruzione e al recupero di alloggi non oggetto

di altri finanziamenti agevolati, sia all'acquisto ed

eventuale recupero di interi edifici residenziali non

sottoposti ai regimi previsti dalle Leggi 24 dicembre

1993 n.560 e 23 dicembre 1996 n.662 e dal D.Lgs. 16

febbraio 1996 n.104, con esclusione degli alloggi

compresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- con deliberazione n. 440 del 12 maggio 2003 la

Giunta Regionale ha approvato l'invito pubblico,

riservato ai Comuni Toscani singoli o associati, a

presentare proposte di intervento da inserire nel

Piano Operativo Regionale (P.O.R.) relativo al

Programma sperimentale di edilizia residenziale

denominato "20.000 abitazioni in affitto";

- la Regione Toscana ha affidato alla concertazione

nell'ambito di ciascun LODE l'individuazione dei

Comuni dove localizzare gli interventi ed il relativo

ordine di priorità, il dimensionamento degli stessi,

le priorità sociali ed ogni eventuale elemento da

assumere a riferimento della formulazione delle

proposte;

- con deliberazione n. 3 del 28 maggio 2003,

integrata dalla deliberazione n. 4 del 4 giugno 2003,

la Conferenza LODE in attuazione della richiamata

delibera Regionale n. 440/2003 ha approvato il

programma di localizzazione degli interventi, il loro

dimensionamento, il relativo ordine di priorità,

nonché le priorità sociali da assumere a riferimento

per la formulazione delle proposte da parte dei

soggetti interessati dagli interventi;

con deliberazione n. 552 del 17 giugno 2003, la

Giunta Comunale di Firenze ha approvato l'avviso

pubblico per la presentazione di proposte per la

realizzazione di alloggi da concedere in locazione ai

sensi del D.M. 27 dicembre 2001 "20.000 abitazioni in

affitto" e della delibera Giunta Regione Toscana n.

440 del 12 maggio 2003, unitamente alle schede di

sintesi degli interventi da allegare alla proposta;

con deliberazione n. 711 del 5 agosto 2003, la Giunta

Comunale di Firenze:

1) ha approvato la graduatoria degli interventi, come

formulata dal gruppo di lavoro;

2) ha formulato il seguente programma per la

realizzazione di 388 (trecentottantotto) alloggi da

concedere in locazione - di cui 385

(trecentottantacinque) in locazione permanente e 3

(tre) in locazione temporanea - da inserire nel Piano

Operativo Regionale, per l'ammissione ai contributi di

cui al D.M. 27 dicembre 2001:



- via Allori: 80 (ottanta) alloggi in locazione

permanente,

- via di Quarto: 95 (novantacinque) alloggi in

locazione permanente;

- via Empoli: 20 (venti) alloggi in locazione

permanente;

- via de Pinedo: 10 (dieci) alloggi in locazione

permanente;

- via Brozzi/Pistoiese: 10 (dieci) alloggi in

locazione permanente;

- via Arnoldi /Scandicci: 40 (quaranta) alloggi in

locazione permanente e 3 (tre) in locazione temporanea;

- San Lorenzo a Greve: 50 (cinquanta) alloggi in

locazione permanente;

- La Sala: 80 (ottanta) alloggi in locazione

permanente;

- con deliberazione n. 173 in data 8 ottobre 2003 il

Consiglio Regionale della Toscana ha approvato gli

esiti dell' istruttoria tecnica (allegato 1) relativa

alla conformità degli interventi proposti dai Comuni

ai prestabiliti criteri e requisiti, nonché il Piano

Operativo Regionale (POR) predisposto ai sensi del

D.M. del 27.12.2001 (costituito dagli allegati A e A1);

- con D.M. n. 795 del 29.12.2003 il Ministero delle

	Infrastrutture e Trasporti ha ammesso il Piano
	Operativo della Regione Toscana al finanziamento, nei
	limiti delle risorse assegnate con decreto
	ministeriale 17 marzo 2003;
	- con deliberazione n. 89/304 del 27 aprile 2004 il
	Consiglio Comunale di Firenze ha avviato, attraverso
	l'Accordo di pianificazione di cui all'art. 36 della
	legge regionale 16.1.1995 n. 5, il procedimento per la
	formazione di una variante al PRG, relativamente alle
	aree ubicate nelle vie Allori, Pistoiese/Brozzi,
	Arnoldi/ Scandicci, di Quarto, Empoli, de Pinedo e in
	località La Sala e S. Lorenzo a Greve;
	- con deliberazione n. 934 del 20 settembre 2004 la
	Giunta Regionale ha determinato la quota finanziaria
	integrativa a carico della Regione Toscana per la
	realizzazione del (POR) Piano Operativo Regionale ed
	ha assegnato i relativi contributi, sia regionali che
	statali, alle proposte di intervento inserite e
	specificate nell'allegato A-1 Livello priorità 1,
	parte integrante della deliberazione Consiglio
	Regionale n. 173/2003, nella misura per ciascuna
	indicata;
	- con decreto del 15 settembre 2004 il Ministero delle
	Infrastrutture e dei Trasporti stabiliva che:
	a) i provvedimenti regionali di rimodulazione dei

piani operativi ammessi ai finanziamenti con il
decreto 795/2003 dovranno essere approvati entro il 30
ottobre 2004;

b) il termine per l'inizio dei lavori degli interventi
ricadenti in ciascun piano operativo regionale non
potrà comunque essere superiore a tredici mesi
decorrenti dalla data del relativo provvedimento
regionale di rimodulazione di cui sopra;

- con deliberazione n. 1035 del 18 ottobre 2004 la
Giunta Regionale ha deliberato che:

a) la deliberazione della Giunta regionale n.934 del
20 settembre 2004 costituisce a tutti gli effetti il
provvedimento di rimodulazione del Piano Operativo
Regionale di cui all'art. 1 del Decreto 15 settembre
2004 del Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti;

b) ai sensi dell'art. 2 del Decreto 15 settembre 2004
del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, il
termine per l'inizio dei lavori degli interventi
ammessi al finanziamento non potrà comunque essere
superiore a tredici mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione della deliberazione della Giunta
regionale n. 934/2004 sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana, pena l'automatica revoca del
contributo;

	- con deliberazione n. 397 del 29 maggio 2005 il
	Consiglio Comunale ha ratificato l'intesa preliminare
	del programma sperimentale di edilizia residenziale
	"20.000 abitazioni in affitto" e ha adottato la
	connessa variante urbanistica;
	- con deliberazione n. 88/712 del 25 settembre 2005 il
	Consiglio Comunale ha approvato la variante
	urbanistica connessa al programma sperimentale di
	edilizia residenziale "20.000 abitazioni in affitto";
	- con atto a rogito del Notaio Massimo Palazzo in data
	24 ottobre 2005 repertorio n. 54621/8360,
	è stata stipula la prescritta convenzione urbanistica
	relativa all'intervento oggetto del presente atto;
	- con deliberazione n.89/708 del 25 settembre 2005 la
	Giunta Comunale ha approvato lo schema della
	Convenzione in oggetto;
	- con determinazione dirigenziale n. 9070 del 12
	ottobre 2005 l'Amministrazione Comunale ha autorizzato
	la stipula del presente atto.
	Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e
	sostanziale del presente atto, si conviene e si
	stipula quanto segue.
	Art. 1
	(Oggetto della convenzione)
	1. La presente convenzione regola i rapporti e le

reciproche obbligazioni tra il Comune ed il soggetto
attuatore, in ordine al programma sperimentale di
edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in
affitto" di cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2001.

In particolare disciplina e stabilisce l'utilizzo e
la gestione degli alloggi nonché i termini per
l'inizio e l'ultimazione dei lavori come previsto
dall'avviso pubblico approvato con deliberazione della
Giunta Comunale del 17.6.2003 n. 552, relativamente
agli alloggi fruitori dei contributi Ministeriali e
Regionali.

Art.2

(Individuazione degli alloggi)

1. Gli alloggi destinati alla locazione, oggetto della
presente convenzione, sono individuati come segue:

Comparto Area di Intervento Via Arnoldi

Totale alloggi n. 23 (ventitre) da destinare a
locazione permanente, *come individuato in colata*

Tagli dimensionali alloggi:

Fino a 45 metri quadrati n.2 (due)

Da 45 a 60 metri quadrati n.14 (quattordici)

Da 60 a 70 metri quadrati n.7 (sette)

Totale alloggi n. 3 (tre) da destinare a locazione
temporanea per 12 (dodici) anni, *come individuato*

	Tagli dimensionali alloggi:	
	Fino a 45 metri quadrati n.3 (tre)	
	Da 45 a 60 metri quadrati n.0 (zero)	
	Da 60 a 70 metri quadrati n.0 (zero)	
	Art. 3	
	(Caratteristiche dell'intervento)	
	1. L'intervento edilizio di cui al presente atto deve	
	essere conforme alle norme tecniche regionali per	
	l'edilizia agevolata di cui alla deliberazione della	
	giunta regionale n. 387 del 27.12.1991, ai livelli di	
	qualità minimi di cui alla deliberazione della Giunta	
	regionale n. 328/1996;	
	2. Nella progettazione e nella realizzazione dei	
	lavori devono essere rispettate tutte le norme vigenti	
	relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori	
	nei cantieri edili.	
	3. L'intervento di cui al presente atto deve	
	rispettare, inoltre, le prescrizioni della	
	deliberazione G. R. n. 440/2003 e del conseguente	
	Avviso Pubblico approvato con deliberazione della	
	Giunta Comunale di Firenze n. 552 del 17 giugno 2003.	
	Art. 4	
	(Vincolo di locazione)	
	1. La società [REDACTED] deve porre il vincolo	
	alla locazione permanente e alla locazione temporanea	

con atto pubblico trascritto alla competente

conservatoria dei registri immobiliari su

rispettivamente n. 24 (ventiquattro) alloggi e n. 3

(tre) come sopra individuati; tale adempimento dovrà

perfezionarsi entro 60 (sessanta) giorni

dall'accatastamento della nuova costruzione.

Art. 5

(Individuazione dei locatari)

1. La Società [redacted] si impegna a

concedere in locazione permanente n. 24 (ventiquattro)

alloggi, e in locazione temporanea n. 3 (tre) alloggi

come meglio individuati nel precedente articolo 2),

realizzati nel programma sperimentale di edilizia

residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto".

2. Gli alloggi devono essere locati a nuclei

familiari individuati dal Comune di Firenze a seguito

di bando che sarà pubblicato come da schema che si

allega al presente atto sotto la lettera "B", con

riferimento alle seguenti priorità sociali, stabilite

dalla conferenza LODE con deliberazione n. 3 del 28

maggio 2003, e deliberazione n. 4 del 4 giugno 2003:

c) nuclei familiari soggetti a procedura di sfratto;

d) nuclei familiari socialmente deboli, quali anziani e

giovani coppie;

e) lavoratori in mobilità ed extracomunitari con lavoro

	stabile.
	3. L'individuazione dei nuclei familiari da parte del
	comune deve avvenire, per ogni alloggio, entro 90
	(novanta) giorni dalla ultimazione dei lavori. La
	stipula dei relativi contratti di locazione, ai sensi
	della legge 9 dicembre 1998 n. 431, deve avvenire
	entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della
	predetta individuazione, ed è comunque subordinata
	all'avvenuto conseguimento, secondo la normativa
	vigente, del certificato di abitabilità.
	4. Copia dei contratti devono essere trasmessi al
	Comune di Firenze entro 30 (trenta) giorni dalla
	sottoscrizione, con l'indicazione della avvenuta
	registrazione nei termini di legge.
	5. L'individuazione del nucleo familiare di cui al
	presente articolo ha efficacia fino alla scadenza
	dell'ottavo anno di locazione. In tempo utile rispetto
	alla scadenza contrattuale il locatore intima al
	locatario licenza per finita locazione, dandone
	contestuale comunicazione al comune.
	Art. 6
	(Subentro nella locazione)
	1. La Società [REDACTED] si impegna a comunicare
	al Comune di Firenze, con raccomandata a.r. la
	sopraggiunta disponibilità degli alloggi, successiva

	alla prima locazione, non prima di 60 (sessanta)
	giorni dalla data del previsto rilascio, e non oltre
	60 (sessanta) giorni dal rilascio stesso, per
	consentire al Comune l'individuazione del nuovo
	soggetto a cui locare l'alloggio liberato.
	2. Nei casi previsti dal punto 1) del presente
	articolo e dal punto 5) dell'art. 5) il Comune
	provvede con una delle seguenti modalità, fermo
	restando che il nuovo contratto di locazione dovrà
	rispettare le condizioni stabilite nella presente
	convenzione:
	1) stipulazione direttamente con la proprietà di un
	contratto di locazione;
	2) individuazione, entro 90 (novanta) giorni dalla
	sopra detta comunicazione del proprietario, del
	locatario subentrante;
	3) comunicazione alla proprietà della volontà di
	individuare l'inquilino subentrante anche oltre i 90
	(novanta) giorni sopra fissati. In tal caso il Comune
	verserà alla proprietà, per il periodo eccedente i 90
	(novanta) giorni, una indennità mensile pari al canone
	mensile di locazione vigente;
	4) comunicazione alla proprietà dei requisiti per
	l'individuazione, da parte della proprietà stessa, del
	locatario subentrante.

	3. Qualunque sia la modalità stabilita dal comune per l'individuazione dei nuclei familiari subentranti dopo la scadenza contrattuale dell'ottavo anno di locazione, i nuovi limiti di reddito, minimo e massimo, previsti nello schema di bando allegato, vengono adeguati al contesto socio - economico di riferimento, in modo tale da lasciare sostanzialmente inalterati i rapporti tra canoni e redditi ricavabili dalla presente convenzione.
	4. Alla scadenza contrattuale dell'ottavo anno di locazione viene confermata l'individuazione in favore del nucleo familiare già locatario dell'alloggio, qualora questo possieda i requisiti a quel momento richiesti.
	Art. 7 (Criteri e modalità per la determinazione ed il pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori)
	1. Il canone di locazione deve essere determinato sulla base dei parametri stabiliti nell'accordo territoriale stipulato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, relativamente al territorio del Comune di Firenze.
	2. I valori a metro quadro stabiliti in tale accordo saranno abbattuti del venticinque per cento sia per la

locazione permanente che per la locazione temporanea.

3. Ai sensi dell'art. 8 ultimo comma della legge n.10/1977, ogni pattuizione stipulata in violazione dei canoni di locazione determinabili con i criteri di cui al presente atto, è nulla per la parte eccedente.

4. Il deposito cauzionale a carico dell'inquilino sarà pari a tre mensilità del canone di locazione.

Art. 8

(Rapporti tra locatore e locatario)

1. I rapporti tra locatore e locatario, per quanto non espressamente stabilito dal presente atto, sono regolati dalla normativa vigente.

2. Nel contratto di locazione il proprietario deve inserire:

- a) il divieto di sublocazione, cessione e comodato;
- b) l'obbligo, per il locatario, di occupare direttamente e permanentemente l'alloggio con finalità esclusivamente abitative, per sé e per il proprio nucleo familiare.

3. Alla prima scadenza del contratto il proprietario si avvarrà della facoltà di diniego del rinnovo, dandone contestuale comunicazione al comune, nei seguenti casi:

- a) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nella Provincia di

	Firenze e di Prato;
	b) quando, senza che si sia verificata alcuna
	legittima successione nel contratto, il conduttore non
	occupi continuativamente l'immobile senza giustificato
	motivo.
	4. In caso di morosità del locatario si avrà
	l'immediata risoluzione del contratto.
	5. In tutti i casi di mancato rilascio dell'alloggio
	da parte del locatario sarà da questo dovuta al
	locatore la relativa indennità di occupazione.
	6. Casa S.P.A., su incarico del Comune, effettua il
	monitoraggio sullo stato degli immobili e rileva le
	eventuali necessità di manutenzioni ordinarie e
	straordinarie.
	7. A seguito di eventuale incarico del soggetto
	attuatore, Casa S.P.A. svolge i seguenti compiti:
	a) emette i bollettini per il pagamento del canone di
	locazione e degli oneri connessi all'amministrazione
	dei fabbricati. In tal caso versa mensilmente alla
	proprietà i canoni incassati;
	b) amministra i fabbricati i cui alloggi siano tutti
	di proprietà dello stesso soggetto, o comunque privi
	di condominio;
	c) contesta agli inquilini eventuali ritardi nel
	pagamento dei canoni e degli oneri relativi alla

	gestione delle parti e dei servizi comuni.	
a	8. Con successivo atto viene concordato il	
n	corrispettivo dovuto a Casa S.P.A. dal soggetto	
o	attuatore che decida di avvalersi, in tutto o in	
	parte, dei servizi indicati al precedente punto 7).	
à	Art. 9	
	(Agevolazioni del Comune di Firenze)	
o	1. Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato, al	
al	fine di agevolare la realizzazione degli alloggi	
	inseriti nel programma sperimentale di edilizia	
l	residenziale, destinati a categorie sociali deboli	
le	con canoni ridotti rispetto a quelli di mercato, si	
e	impegna:	
	a) a riconoscere alla proprietà una detrazione pari	
to	al 40% (quaranta per cento) della somma dovuta per	
	l'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) per la	
di	durata di dieci (10) anni;	
ne	b) ad abbattere del 40% (quaranta per cento) gli	
la	oneri di urbanizzazione ed a dilazionare il pagamento	
	della restante somma dovuta per un periodo di cinque	
ti	(5) anni;	
vi	c) a non richiedere gli oneri concessori relativi al	
	costo di costruzione.	
nel	Art. 10	
lla	(Termine di inizio e ultimazione dei lavori - Garanzie	

per gli impegni assunti)

1. I lavori devono iniziare entro il termine perentorio stabilito dalle vigenti disposizioni concernenti il Programma Sperimentale di Edilizia Residenziale denominato "20.000 Abitazioni in Affitto". In caso di inosservanza di tale termine il contributo è automaticamente revocato.
2. L'inizio dei lavori è attestato dal Comune.
3. Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in 20 (venti) mesi decorrenti dall' inizio degli stessi. In caso di inosservanza di tale termine o di sospensione dei lavori per documentate cause di forza maggiore si applicano le disposizioni di cui al punto 1.5 dell'allegato E alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 387/91. Il soggetto attuatore è quindi tenuto a comunicare al Comune, entro tre giorni dalla sospensione dei lavori, la durata prevedibile della sospensione medesima, motivandone le cause. Il Comune accerta la sussistenza delle motivazioni addotte. Non saranno riconosciute sospensioni non comunicate.
4. Nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, ordinario o prorogato ai sensi del comma precedente, sarà applicata una penale pari a 15,00 (quindici) euro per ciascun alloggio, per ogni giorno di ritardo. Detta penale sarà versata dal

	soggetto attuatore al Comune entro 60 (sessanta)
e	giorni dalla richiesta.
i	5. A garanzia del pagamento dell'eventuale penale
a	applicata ai sensi del presente articolo, al momento
n	del rilascio della concessione edilizia l'attuatore
l	dovrà presentare idonea garanzia fideiussoria,
	bancaria o assicurativa, per un importo pari a
	2.500,00 (duemilacinquecento) euro per ogni alloggio
to	realizzando. La fideiussione sarà svincolata dal
li	Comune al momento della verifica del rispetto della
di	data di ultimazione dei lavori, ordinaria o prorogata,
'za	oppure al momento del pagamento della penale di cui al
to	precedente punto 4.
io	6. Il soggetto attuatore si impegna a costituire a
di	favore della Regione Toscana, se richiesto da
lla	quest'ultima, idonea garanzia fideiussoria, bancaria o
lla	assicurativa, per un importo pari al contributo
une	regionale ottenuto, nonché a presentare tutte le
Non	documentazioni e le certificazioni comprovanti il
	rispetto degli impegni assunti.
di	Art. 11
nsi	(vendita degli alloggi)
ci a	1. Gli alloggi in locazione temporanea possono essere
ogni	alienati dopo la scadenza del periodo convenzionato.
dal	In tal caso hanno diritto di prelazione i conduttori

ed in subordine il Comune di Firenze. Il prezzo di
cessione non dovrà superare il costo di costruzione,
incrementato del settantacinque per cento della
variazione del costo della vita aggiornato dall'ISTAT,
su base annua, per la quota parte di investimento
effettuata dai soggetti attuatori. Nel caso in cui non
venga esercitato il sopra detto diritto di prelazione,
gli alloggi possono essere venduti a soggetti che
abbiano i requisiti previsti nello schema di bando
allegato, adeguati secondo il disposto del precedente
articolo 6 punto 3.

2. Ai sensi dell'art. 8 ultimo comma della legge
n.10/1977, ogni pattuizione stipulata in violazione
dei prezzi di vendita determinabili con i criteri di
cui al precedente punto 1), è nulla per la parte
eccedente.

3. Gli alloggi in locazione permanente, e quelli in
locazione temporanea prima della scadenza del periodo
convenzionato, possono essere alienati, previo nulla
osta del comune che verifica che la vendita stessa
avvenga in ottemperanza di quanto disposto dal
presente articolo, esclusivamente per blocchi
corrispondenti agli interi edifici nei quali gli
alloggi stessi risultano inseriti. Nell'atto di
vendita devono essere riportati tutti gli obblighi

previsti in capo alla proprietà dalla presente convenzione, e di ciò deve essere fatta esplicita menzione nella relativa nota di trascrizione.

Art. 12

(Controlli e Sanzioni)

1. Il Comune di Firenze si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni e visite di controllo al fine di accertare il rispetto della presente convenzione.

2. In caso di violazione delle clausole di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6, l'operatore decade da tutte le agevolazioni previste dal precedente art. 9, mentre rimane obbligato all'osservanza di tutti gli altri obblighi stabiliti con il presente atto.

Nel caso si verifichi l'ipotesi della decadenza dalle agevolazioni, il soggetto attuatore versa al Comune le somme conseguentemente dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

3. La Società XXXXXXXXXX, come sopra rappresentata, dichiara di accettare le disposizioni riportate nel presente articolo anche ai sensi dell'art.1341 del c.c.

Art. 13

(Clausole finali)

1. Qualsiasi controversia inerente alla

interpretazione della presente convenzione è devoluta
alla autorità giudiziaria del Foro di Firenze.
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

E richiesto io Vice Segretario Generale del Comune di
Firenze ho ricevuto il presente atto del quale ho dato
lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme
alla loro volontà e lo hanno firmato nel testo insieme
a me Vice Segretario Generale rogante.

Questo atto scritto per la maggior parte con mezzo
elettronico con integrazioni a penna eseguite da
persona di mia fiducia su sei fogli di carta bollata
da Euro 14,62 (quattordici e sessantadue centesimi)
occupa pagine intere ventuno e parte della seguente
fin qui.

¹/_T addde: " rose nella pievatua espia-
tiva che si allega al presente atto
sotto la lettera "A"

²/_i addde: " in colore viola nella pie-
vua come sopra allegata sotto la
lettera "A"

³/_T dele l'incasellato e addde: " 23

(venti);

4 add: "allego"

5 del l'incasellato e add: 23

(venti)

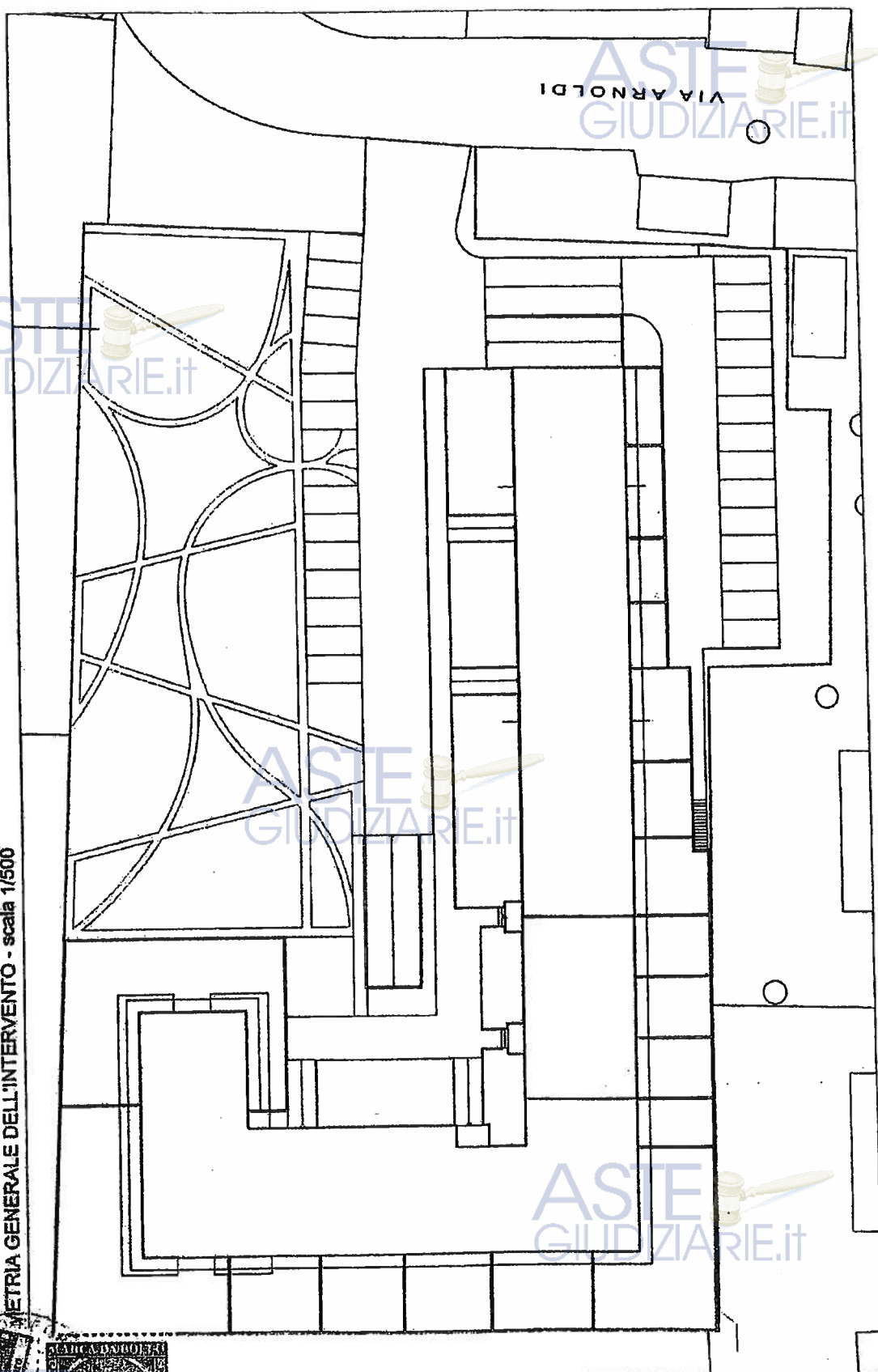
Cinque portelle con quattro porte
casellate da una letta ai con
parenti che le approvano.

Titoauro Bonifazi
Giovanni Sisti
Pierluigi M. d. e.

*Comune Firenze
per Arnoldi*

COMUNE DI FIRENZE - PROGRAMMA "20.000 ABITAZIONI IN AFFITTO"
PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO - AREA VIA ARNOLDI

METRIA GENERALE DELL'INTERVENTO - scala 1/500



☐ ALLOGGI DESTINATI A LOCAZIONE PERMANENTE

